

M. D. G. Tribunale di AREZZO - Prot. 11/03/2019.0000130.I		
05100202201	Pag. 1/8	
TRIBUNALE (Giudice Unico di Primo Grado) DI AREZZO		
11 MAR. 2019		
TRIBUNALE DI AREZZO		
N° 130	CC	RUO

Protocollo di intesa per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto i reati contro la violenza di genere e la violenza domestica e di prossimità

(Piano di azione esecuzione sentenza CEDU Talpis c/Italia. Attuazione linee guida in tema di organizzazione e buone prassi di cui alla delibera C.S.M. del 9.5.2018).

Il Tribunale di Arezzo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, l'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale, il Magistrato del Settore Penale, il Comitato Pari Opportunità, la Fondazione Scuola Forense,

premessi che:

- il fenomeno della violenza di genere e domestica rappresenta un tema di particolare delicatezza e gravità e pertanto devono essere apprestate misure idonee a riconoscere la violenza e a garantire la tutela anticipata alle persone offese;
- art. 392, c.1 c.p.p. disciplina i casi in cui, in deroga al principio della formazione della prova in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio; e l'art. 392, comma 1 bis, c.p.p., con specifico riferimento ai procedimenti per i delitti richiamati in premessa, prevede poi l'ipotesi ulteriore che il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possano chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal c. 1, estendendo inoltre ulteriormente all'ultimo periodo la possibilità del ricorso all'incidente probatorio in ogni caso in cui la persona offesa versò in condizione di particolare vulnerabilità, e ciò su richiesta di essa stessa, del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini;
- in tal modo viene quindi disciplinato, in sostanza, l'accesso al contraddittorio anticipato nelle ipotesi di presunzione di non rinviabilità dell'assunzione dell'esame testimoniale, che è assoluta nei casi di cui all'art. 392, comma 1. c.p.p. e relativa negli altri;
- si tratta di istituto che risponde all'esigenza di contrazione del numero delle audizioni intesa come modalità di protezione endoprocessuale delle pp.oo. vulnerabili ed indicata come tale sia nella direttiva 2011/36/UE sulla repressione del traffico degli esseri umani, sia anche nelle indicazioni della Corte di Giustizia;
- la condizione di particolare vulnerabilità, poi, è stata introdotta come autonoma categoria nel tessuto codicistico, con l'art. 90 quater c.p.p., col d.lgs. 212/2015, ed i relativi indici sono stati desunti dalla giurisprudenza della Corte EDU, con particolare riferimento all'età della persona offesa, alla condizione di soggezione e

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

dipendenza, dall'autore del reato, alla scarsità di risorse economiche e di strumenti culturali, ovvero alla posizione socio - economica complessiva dell'individuo, oltrechè al tipo di reato per il quale si procede, come i reati di violenza sessuale o domestica ;

- le predette garanzie si raccordano, peraltro:

- con la disposizione di cui all'art. 190 bis c.p.p., nella parte in cui esclude la rinnovazione dibattimentale nelle ipotesi di cui agli artt. 600 bis, comma 1, 600 ter e 600 quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater, 600 quinquies, 609 bis 609 quater. 609 quinquies e 609 octies c.p., se l'esame riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità;
- con le indicazioni dell'art. 132 bis disp. att c.p.p., nella parte in cui annovera i processi relativi ai delitti in materia di violenza di genere e domestica tra quelli ai quali deve essere assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione;
- con l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte in tema di dichiarazioni rese da soggetti minorenni in materia di reati sessuali, che evidenziano la necessità di inquadrare la deposizione in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità, di effettuare l'ascolto, nei limiti del possibile, entro una breve distanza temporale rispetto ai fatti denunciati e documentato con forme di riproduzione fonografica ed audiovisiva, nonché di privilegiare lo strumento dell'incidente probatorio a tutela del testimone vulnerabile;
- con i principi ribaditi anche nella Carta di Noto;

considerato che:

- l'individuazione dell'incidente probatorio quale strumento privilegiato di formazione della prova sottende l'adozione, da parte di ciascuno dei soggetti firmatari del presente protocollo, nelle rispettive qualità, di strategie condivise e sinergiche, quali appunto la previa individuazione e la conseguente gestione dei procedimenti in materia di violenza di genere e di violenza domestica sulla scorta dei principi indicati:

- le vigenti previsioni tabellari di questo Tribunale (decreto n. 51/2017) richiamando la disciplina codicistica dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., e la circolare del C.S.M. del 16.11.2017 sull'organizzazione delle Procure già individuano, rispettivamente, le fattispecie di reato di cui all'oggetto del presente protocollo tra quelle a c.d. "trattazione prioritaria" e la devoluzione delle relative indagini ad un gruppo di lavoro specializzato in materia di "fasce deboli";

- in rapporto alle indicazioni contenute nelle linee guida del C.S.M. del 9.5.18 in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, devono essere considerati meritevoli di trattazione prioritaria anche i procedimenti per i reati di cui agli artt. 582, 576 nn. 5 e 5.1 e 577, c. 2; 574 e 574 bis, 612 cpv, 570, 570 bis, 388, c. 2 c.p.;

- con la sentenza 2.3.2017 *Talpis* c. Italia, la Corte Edu ha riconosciuto la violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione in ragione dell'inadempimento delle



Autorità nazionali all'obbligo di proteggere i soggetti vulnerabili (minori e in generale, soggetti che subiscono violenze domestiche) dagli atti di violenza apprestando misure capaci di salvaguardare in modo efficace i beni supremi della vita e dell'integrità quando vi è un rischio immediato e reale che quei diritti possano essere aggrediti, e di adottare (attraverso esaustive ed approfondite indagini delle Autorità delegate e l'adozione di misure protettive nel corso dell'intero procedimento penale) misure idonee ad accertare le condotte di maltrattamento e prevenirne ulteriori forme; in sostanza, dalle citate disposizioni scaturisce, a carico degli Stati, sia l'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili attraverso misure idonee a evitare aggressioni alla vita ed all'integrità fisica delle stesse, sia il dovere, per le Autorità pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo;

- con le delibere del 20.7.2017 e da ultimo, del 9.5.2018 il Consiglio Superiore della Magistratura ha delineato le linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, individuando la necessaria predisposizione di gruppi di lavoro e di prassi investigative collaudate con riguardo agli Uffici requirenti e sollecitando l'affinamento di competenze specialistiche con riguardo a quelli giudicanti; è stata così rafforzata l'opzione culturale di privilegiare la specializzazione come paradigma organizzativo idoneo ad evitare dispersioni di energie professionali e ad assicurare la migliore risposta giudiziaria; l'organo di autogoverno ha inoltre sottolineato l'opportunità della partecipazione a giudizio di pubblici ministeri specializzati, e, soprattutto dinanzi al giudice collegiale, dello stesso pubblico ministero che ha svolto le indagini (c.d. buona prassi della "personalizzazione del fascicolo"), nonché di riservare la trattazione dei procedimenti nella fase del dibattimento a magistrati togati o in subordine, di assicurare un'adeguata formazione professionale della magistratura onoraria, implementando la proposta formativa della formazione decentrata e quella dei dirigenti dell'Ufficio;

condividendo le opzioni culturali alle quali i principi esposti si informano, e nella prospettiva di dare ad essi attuazione nella realtà operativa, ciascuno per quanto di propria competenza, convengono quanto segue:

1. nei procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico cui all'art. 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undicies e 612 bis c.p., l'assunzione della testimonianza della persona offesa verrà garantita attraverso lo strumento dell'incidente probatorio in tutti i casi in cui è previsto dal titolo dei reati e nei casi in cui ricorre la condizione di particolare vulnerabilità, individuata così come previsto dall'art. 90 quater c.p.p. in relazione alle connotazioni sia soggettive che oggettive della vicenda anche in rapporto ai criteri indicati dalla giurisprudenza sovranazionale, e, per le vittime minorenni, utilizzando preferibilmente l'apposita aula a tal fine approntata presso il Palazzo di Giustizia; negli altri casi, pur nel rigoroso rispetto dei diritti della difesa, verranno adottate le speciali misure richiamate dalla normativa sovranazionale (cfr. art. 56 della Convenzione di Istanbul e la direttiva 2012/29/UE con particolare riguardo all'art. 23), quali:

- evitare un contatto visivo diretto con l'autore del reato;

PTG. G. S. J. M. L.

- permettere che il processo si svolga a porte chiuse;
- fissare l'udienza per l'esame della p.o. in orario tale da circoscrivere l'attesa delle parti coinvolte nell'assunzione della prova;
- garantire - nei limiti del possibile - che la p.o. sin dal suo arrivo nel Palazzo di Giustizia sia accolta sino al momento della deposizione, in apposita saletta non attigua a quella di udienza;
- consentire l'esame, quantomeno delle pp.oo. minorenni, in aula anche senza la presenza fisica, utilizzando altra aula, preferibilmente quella riservata alle audizioni protette;
- evitare, ove possibile e nei limiti in cui ciò non comporti compressione dei diritti della difesa, che le pp.o. vulnerabili siano chiamate più volte ed in più sedi a rendere dichiarazioni sui medesimi fatti;

2. Tutti i firmatari del protocollo riconoscono la validità scientifica della c.d. Carta di Noto, nella sue varie edizioni, alla quale si atterranno, almeno tendenzialmente e nei limiti del concretamente possibile nello svolgimento delle rispettive attività professionali allorchè abbiano a che fare con minori. Si preferirà ricorrere all'ausilio di psicologici che abbiano la necessaria formazione e, almeno tendenzialmente, competenze specifiche e documentate. Si curerà l'interlocuzione con l'Ordine professionale della regione Toscana, e regioni limitrofe, per verificare la possibilità di promuovere la formazione di albi di professionisti che presentino i detti requisiti, certificati dall'Ordine, dai quali poter quindi attingere al bisogno per la individuazione degli psicologici da nominare sia in sede di incidente probatorio che di esame dibattimentale di minorenni.


3. La stessa trattazione prioritaria riservata ai procedimenti per violenza di genere e domestica verrà riservata anche ai procedimenti aventi ad oggetto i c.d. "reati spia" (in particolare, quelli indicati nella citata risoluzione sulle linee guida del C.S.M. del 10.5.18, e quindi artt. 582, 576 nn. 5 e 5.1 e 577, c. 2; 574 e 574 bis, 612 cpv, 570, 570 bis, 388, c. 2 c.p., nonché 643 c.p. e 19 e 21 l. 194/78), se ed in quanto sin dal momento della denuncia o nel corso delle indagini emergano segnali di un'emergenza effettiva, debitamente segnalata dal Procuratore della Repubblica;

4. L'ufficio dibattimento del tribunale adotterà moduli organizzativi tali da evitare che i procedimenti di cui sopra siano trattati da giudici onorari.

5. per ridurre i tempi che intercorrono tra il rinvio a giudizio, o il decreto di citazione diretta a giudizio, e l'udienza di smistamento avanti il tribunale, ai fini dell'assegnazione tramite l'applicativo GIADA i processi relativi ai detti reati verranno qualificati come urgenti.

6. i magistrati sia dell'Ufficio G.i.p. - G.u.p. che dell'ufficio dibattimento si impegnano a garantire la trattazione prioritaria dei processi per i reati di violenza di genere e di violenza domestica, nonché a garantire il massima possibile tempestività quanto all'esame delle richieste di misure cautelari, anche in relazione alle richieste di aggravamento

7. i giudici, sia dell'ufficio gip/gup che dell'ufficio dibattimento, potranno



particolare attenzione acchè in materia cautelari vengano assolti correttamente e tempestivamente gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 299, c. 2 bis, c.p.p..

8. i giudici civili del settore famiglia e volontaria giurisdizione si impegnano a segnalare all'Ufficio di Procura i provvedimenti adottati e gli atti dai quali emergano potenziali condotte illecite nei confronti di pp.oo. vulnerabili; l'Ufficio del Procuratore della Repubblica si impegna a sua volta a curare con la massima attenzione le comunicazioni di cui all'art 609 *decies* c.p. e, nel rispetto del segreto istruttorio, si impegna al deposito di richieste, memorie, atti delle indagini preliminari ritenuti utili ai fini della decisione del giudice civile della separazione o del divorzio, *dei* procedimenti di annullamento e nullità del matrimonio, di scioglimento delle unioni civili e quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio; si impegna altresì ad richiedere e ottenere dai giudici civili i provvedimenti emessi nei procedimenti di cui sopra che riguardino persone sottoposte ad indagini.

9. Il Procuratore della Repubblica si impegna a predisporre:

a) un *vademecum* di semplice comprensione che illustri alla p.o. le possibilità offerte dal sistema giudiziario per ricevere tutela legale e protezione materiale e che contenga informazioni anche di tipo logistico (ad esempio, sull'eventuale presenza di un gruppo specializzato "antiviolenza", la normativa di settore, le informazioni dovute anche ai sensi dell'art. 90 *bis* c.p.p. le modalità di presentazione delle denunce - querele);

b) un prontuario di linee guida destinato alla polizia giudiziaria contenente l'elencazione di tutti gli avvisi da fornire, con immediatezza, alle persone offese;


c) istruzioni sulle modalità di intervento e sugli atti più comuni e di maggiore rilievo investigativo anche per la fase in cui l'Ufficio non ha ancora assunto la direzione delle indagini (così come nei casi di chiamate alla sala operativa o di arresto in flagranza), disponendo che:

c1. al momento della redazione delle annotazioni di servizio o dei verbali di assunzione delle informazioni siano riportate notizie il più possibile dettagliate (corredate da documentazione fotografica delle persone e di luoghi ove si segnalino situazioni di reiterate violenze fisiche e/o ambientali) evitando il ricorso a domande dirette e alla verbalizzazione in forma riassuntiva delle risposte sprovviste della menzione dei quesiti che le precedono, curando in ogni caso la riproduzione delle informazioni rese quantomeno in formato audio, se non è possibile quella audio-video, senza onere di trascrizione;

c2. siano evitati impropri interventi di mediazione mirati alla riconciliazione dei coniugi/conviventi;

c3. siano accuratamente descritte le condizioni fisiche e psicologiche della persona offesa e sia acquisito materiale utile alla prova dei fatti, compresi gli indumenti indossati dalla persona offesa se questi possano presentare utilità ai fini della prova scientifica o riscontrare, sotto altro profilo, le sue dichiarazioni;

c4. specie in relazione ai fatti che si presentano maggiormente delicati, le attività di indagine espletate di propria iniziativa siano contenute entro i



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

limiti strettamente necessari, assicurando quindi l'immediata interlocuzione con il Magistrato del Pubblico Ministero;

10. L'ufficio del Procuratore della Repubblica curerà altresì la programmazione di attività formative indirizzate ai V.p.o. e alle Forze dell'Ordine assegnate ai gruppi specializzati (o, comunque, a referenti addetti per ciascun ufficio) e l'organizzazione di incontri nei quale coinvolgere i centri antiviolenza, i servizi sociali le Forze dell'Ordine e gli ordini professionali onde garantire una capillare diffusione di prassi operative che informino le pp.oo. vulnerabili della possibilità di presentare una denuncia o di mettersi in contatto con un centro per le vittime di violenza;

11. l'ufficio del Procuratore della Repubblica si impegna:

11.1. a rendere sempre più efficiente la procedura per la ricerca di eventuali precedenti procedimenti pendenti o definiti a carico della persona sottoposta ad indagini, nonché (anche col ricorso alle banche dati delle Forze dell'Ordine) di eventuali episodi che risultino da annotazioni di p.g. che possano assumere significatività quali elementi utili per la valutazione prognostica del rischio per prevenire la recidiva e l'escalation della violenza;

11.2. ad avviare un'attività di monitoraggio sulla tempistica delle indagini e sui tempi di esame della p.o.;

11.3. con riguardo al momento della ricezione della notizia di reato, ad organizzare sistemi di rete e strategie virtuose con i reparti di pronto soccorso e di ginecologia, e pediatria per la segnalazione tempestiva dei casi sospetti, demandando le attività di indagine a ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria formati e capaci di riconoscere, anche attraverso procedure operative appropriate, gli indici sintomatici della violenza di genere e domestica (anche in presenza di ritrattazione della vittima), nonché di valutare l'effettiva gravità dei fatti, anche a fronte della loro apparente tenuità, garantendo un immediato raccordo tra la polizia giudiziaria ed il Pubblico Ministero, anche al fine della tempestiva adozione delle misure di cui gli artt. 384 bis e c.p.p., 351 comma 1 ter o c.p.p. 362 e 391 bis c.p.p.;

11.4. ad assicurare l'adeguata formazione delle ff.oo. quanto alle ipotesi applicative ed alle modalità operative afferenti l'istituto precautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 384 bis c.p.p., al fine di consentire agli operanti di P.G. di operare un adeguato vaglio della fattispecie concreta rispetto alla quale si trovano ad intervenire;

11.5. ad assicurare ogni opportuno coordinamento con il gruppo specializzato anche in caso di arresto di fermo o di adozione della misura dell'allontanamento urgente dall'abitazione familiare disposti dal PM di turno;

12. l'Ufficio inquirente (unitamente alle Forze dell'Ordine) ed i giudici civili si impegnano reciprocamente a riconoscere e segnalare tempestivamente i casi potenziali e/o sospetti di violenza assistita e ad adottare immediati strumenti di tutela in favore delle pp.oo. vulnerabili;

13. il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo anche tramite la Scuola Forense-Fondazione Ordine Forense di Arezzo e il Comitato pari opportunità si impegnano a organizzare, realizzare e coordinare costantemente interventi



sinergici con le altre istituzioni firmatarie del protocollo per il raggiungimento delle finalità dello stesso. In particolare si impegnano a:

13.1. divulgare tra gli avvocati iscritti il contenuto del protocollo e della rete di interventi previsti nei casi di violenza di genere e di violenza assistita, al fine di creare consapevolezza rispetto al fenomeno e fornire gli strumenti necessari per interagire con la rete creata, anche tramite la segnalazione dei casi di violenza assistita sia in ambito processuale che extraprocessuale;

13.2. collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione degli operatori che a vario titolo sono chiamati a dare tutela alle vittime di violenza di genere (avvocati, magistrati, operatori del settore sanitario, forze dell'ordine, servizi sociali comunali, operatori delle associazioni convenzionate e iscritte negli appositi registri regionali che operano e hanno come fine statutario il contrasto alla violenza di genere), anche con funzioni di formazione attiva; definire gli ambiti di intervento e intensificare le azioni positive per la individuazione anche di ulteriori strumenti per una collaborazione in rete positiva; promuovere incontri periodici di formazione strettamente giuridica in forma pratica sugli strumenti civili e penali volti a contrastare i casi di violenza di genere;

13.3. promuovere e partecipare a un tavolo di lavoro permanente di coordinamento tra magistratura penale e civile, avvocatura, forze dell'ordine e centri antiviolenza, e servizi sociali e sanitari coinvolti;

13.4. informare le pp.oo. del loro diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato nel settore civile e penale,

14. Le Parti convengono, infine, sull'opportunità sin da epoca antecedente all'assunzione della testimonianza delle vittime vulnerabili, siano già prodotte (dall'Ufficio inquirente o dai difensori delle parti civili e dello stesso imputato), ove esistenti, le relazioni dei Servizi Sociali sul nucleo familiare, delle comunità e dei centri di accoglienza e tutti i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni per garantire una compiuta cognizione e comprensione della realtà e delle relazioni familiari delle vittime vulnerabili.

Il presente protocollo, che le Parti sottoscrivono ciascuna per quanto di competenza, è valido per un anno dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato ogni anno, salvo necessità di modifiche ed integrazioni. Le parti concordano sulla possibilità di successive adesioni di ulteriori soggetti che ne facciano richiesta: inoltre, in relazione a specifici segmenti, altri soggetti potranno essere coinvolti anche mediante accordi coi dei sottoscrittori.


Si auspica sin d'ora il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni di Firenze per l'attuazione di forme di raccordo nella trasmissione e nel monitoraggio dei dati in carico alla Procura, dei Sindaci e dei Servizi Sociali dei Comuni del circondario, dei centri antiviolenza e delle Asl del circondario per garantire un'assistenza specializzata dal punto di vista sanitario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arezzo, 11 marzo 2019.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate cursive. The signatures are positioned below the text of the document, indicating the signatories' approval.


Il presidente dell'Ordine degli avvocati
Avv. Piero Melani Graverini




Il Procuratore della Repubblica
Dott. Roberto Rossi




Il MAGRIF per l'area penale
Dott.ssa Angela Arila



Il MAGRIF per la Procura della Repubblica
Dott.ssa Julia Maggiore



Il presidente della Fondazione per la
Formazione degli Avvocati di Arezzo
Avv. Roberto De Fraja




Il presidente della Camera Penale
Avv. Stefano Del Cotto



Il presidente della sezione penale
per delega del presidente del tribunale
Dott. Giovanni Fruganti



Il coordinatore l'ufficio gip/gup
dott. Giampiero Borraccia



Il presidente del CPO dell'Ordine degli
avvocati di Arezzo

Avv. Giovanna Cuccini

